



**BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI CON GLI STUDENTI
DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA ANNO ACCADEMICO 2023-24 PER IL SUPPORTO
ALL'AREA DIDATTICA PER STAGE E TIROCINI**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 508/1999 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica;
VISTO il D.P.R. n. 132/2003 recante norme regolamentari per l'autonomia statutaria e organizzativa delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
VISTO lo Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questa Accademia;
VISTO il bilancio di previsione anno 2024 in fase di predisposizione;
VISTA la Delibera n. 40/2023 del Consiglio Accademico prot. n. 6345 del 08/11/2023;
VISTA la Delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2023.

DECRETA

Art. 1 – Finalità

Ai sensi del Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012, articolo 11, è indetta una selezione pubblica, per titoli di merito e reddito, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 1 borsa di collaborazione agli studenti iscritti all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova ai corsi di primo e secondo livello nell'a.a. 2023/24. Tale collaborazione avrà luogo all'interno dell'a.a. 2023/24 ed eventualmente coinvolgerà le attività propedeutiche all'avvio dell'a.a. 2024/25.

Art. 2 – Oggetto

I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consistono nello svolgimento di attività di supporto all'area didattica per stage e tirocini per un monte orario massimo previsto di n. 200 ore. Ciascuna collaborazione attivata in virtù del presente bando non configura in alcun modo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avrà durata pari a quanto suindicato, non comporta la maturazione di alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi e il compenso per essa previsto è esente da imposte. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Gli studenti che intendono partecipare alla presente selezione devono possedere, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritti ai corsi accademici di I e II livello;
2. non essere iscritti al primo anno;
3. avere ottenuto almeno 40 CFA/anno;
4. avere meno di 35 anni compiuti al termine del periodo di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione;



5. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per l'applicazione degli stessi;
6. non essersi resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione;
7. non essere titolari di contratti di lavoro subordinato con enti pubblici o soggetti privati.

Qualora le richieste di partecipazione risultino inferiori al numero di collaborazioni disponibili si procederà a riaprire i termini del presente bando per un periodo massimo di 30 giorni solari.

Art. 4 – Valutazione del merito di studio

Il criterio di valutazione basato sul merito è verificato in base a una media matematica dei voti ottenuti negli esami sostenuti. Le medie saranno arrotondate al secondo decimale.

Media	Punti
Media = 30/30	5
Media > 29/30	4
Media > 28/30	3
Media > 27/30	2
Media > 26/30	1

Art. 5 – Valutazione del reddito

Il criterio di valutazione correlato al livello reddituale è attestato da certificazione ISEEU depositata all'atto dell'iscrizione. In relazione al valore ISEEU il punteggio sarà assegnato in base alla seguente tabella.

Fascia di reddito	Punti
fino a € 22.000,00	5
da € 22.001 a € 30.000	4
da € 30.001 a € 45.000	3
da € 45.001 a € 60.000	2
oltre € 60.001	1

La condizione economica determinata secondo la presente tabella costituisce titolo di preferenza a parità di condizioni di merito, come indicato nel D.Lgs. 68/2012 di cui in premessa.

Ai fini dell'attestazione ISEEU saranno utilizzati i documenti già in possesso relativi all'iscrizione in corso del candidato. Nel caso in cui non si sia presentato il modello ISEEU all'atto dell'iscrizione, il candidato verrà posto d'ufficio nella fascia reddituale oltre €60.001.

Art. 6 – Valutazione individuale

La Commissione valuterà, da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti, la conoscenza e la predisposizione del candidato per l'attività di collaborazione oggetto della domanda attraverso un



colloquio individuale che verterà sulla conoscenza del Manifesto degli Studi, dei Piani di Studio, con attenzione alle eventuali attività di supporto all'Accademia pregresse.

Art. 7 - Commissione e formazione della graduatoria

La Commissione per la formazione della graduatoria per l'attribuzione delle borse di collaborazione è composta dal Direttore o un suo delegato, che la presiede, dal Vicedirettore o un suo delegato, e da un membro della Segreteria didattica in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 8 – Domanda e termine per la presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, predisposta secondo lo schema allegato (Allegato A) e debitamente datata e sottoscritta dallo studente, dovrà essere inviata alla mail protocollo@accademialigustica.it entro e non oltre il **08/01/2024**. L'oggetto della mail dovrà essere **“Bando collaborazione studenti Accademia Ligustica a.a. 2023/24 per il supporto all'area didattica per stage e tirocini”**.

La Commissione non terrà in considerazione le candidature pervenute in modo errato o non inviate dall'account accademico. Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della sottoscrizione.

È inammissibile la domanda che risulti incompleta o mancante in alcune sue parti, in particolar modo priva della sottoscrizione del candidato o inoltrata oltre il termine perentorio del 08/01/2024 nonché la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato.

L'istituzione dispone l'esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti precedentemente indicati o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Art. 9 – Graduatoria

La graduatoria, formata dalla somma della valutazione di indicatori di merito di studio ed economici e del colloquio, come indicato ai precedenti artt. 4, 5 e 6 del presente bando, sarà pubblicata sul Sito e affissa all'Albo dell'Accademia con decreto del Direttore. Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano stati esclusi possono presentare reclamo al Direttore entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La graduatoria esito del presente processo di valutazione sarà valida solamente ai fini della presente procedura.

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati per l'accettazione dell'incarico e l'assegnazione all'ufficio di destinazione. La mancata presentazione nei termini concordati comporta la decadenza dal diritto all'affidamento della collaborazione. A parità di punteggio ottenuto è preferito il candidato che non abbia già svolto attività analoga negli anni precedenti.

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria che perdano per qualsiasi motivo la qualità di studenti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti, decadono automaticamente dal diritto a svolgere l'attività di collaborazione di cui al presente bando. Lo studente utilmente collocato che rinuncia alla propria posizione decade automaticamente dalla graduatoria.

Art. 10 – Modalità di prestazione dell'attività

Gli studenti selezionati per le attività devono concordare il piano di lavoro con l'ufficio di destinazione sulla base delle esigenze e delle disposizioni dello stesso. Presso tale ufficio saranno



tenuti i fogli firma previsti per l'attestazione dell'effettiva collaborazione prestata. La presenza dovrà essere articolata in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all'art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio a cui lo studente è normalmente soggetto.

Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione per motivi personali prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito attingendo alla graduatoria in vigore, anche per un monte ore parziale.

Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione deve darne tempestiva comunicazione in modo da consentire la definizione del piano di recupero delle ore non prestate eventualmente attingendo alla vigente graduatoria.

La mancata prestazione dell'attività collaborativa, senza giustificati motivi o in assenza di formale segnalazione, comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria di merito e l'impossibilità di riproporre la domanda per l'anno successivo. Tale esclusione si applica, altresì, allo studente resosi responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità della struttura cui è assegnato e qualora lo studente perda i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. È fatta salva per l'Accademia la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione anche prima del suo naturale termine per giustificati motivi.

Art. 11 – Durata e corrispettivo della prestazione

La durata della collaborazione è pari ad almeno 200 ore, come indicato all'art. 2 del presente bando. Il corrispettivo orario per lo svolgimento della collaborazione è pari a € 10,00 ed è esente da imposte ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 68/2012. Esso sarà liquidato al termine della collaborazione, verificata l'effettiva prestazione della collaborazione da parte dello studente. Il calcolo del compenso sarà effettuato sulle ore effettivamente svolte anche se dovessero essere inferiori a 200.

Art. 12 – Monitoraggio attività

È istituito un sistema obiettivo di controllo delle presenze tramite fogli firma, ai soli fini della verifica della frequenza e del completamento della collaborazione.

Art. 13 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo, è ammesso ricorso al Direttore entro 5 giorni dalla sua notifica.

I candidati che abbiano presentato ricorso, nelle more della definizione dello stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente a ottenere l'affidamento della collaborazione.

Art. 14 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'Art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del Procedimento per l'assegnazione delle borse di collaborazione è il Direttore Amministrativo.

Art. 15 – Dati personali



Accademia
Ligustica di Belle Arti
di Genova

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa relativa alla privacy e, in particolare, al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Accademia e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.

In relazione al trattamento dei propri dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalle suindicate norme e all'informativa già sottoscritta in sede di iscrizione all'Accademia Ligustica.

Prot.n. 7743

Genova, 18/12/2023

Il Direttore
Prof. Guido Fiorato